CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTINI

Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A due anni e mezzo dalla approvazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, appaiono evidenti le lacune e le ambiguità del testo soprattutto alla luce del vasto contenzioso amministrativo e giurisdizionale apertosi a seguito delle elezioni politiche del 1994. Grazie ad una indagine portata avanti da *Il Sole-24 Ore* è risultato, peraltro, che tale contenzioso, proprio per le difficoltà interpretative sollevate dal testo normativo, non solo si trova tuttora a stadi differenti nei vari collegi di garanzia elettorale costituiti presso le sedi delle corti d'appello interessate, ma, soprattutto, ha portato in molti casi ad esiti differenti. Infatti, se alcuni fra gli organi di controllo hanno concluso i lavori ed hanno deciso di comminare le pene previste, altri devono ancora ultimare gli accertamenti, mentre qualcuno ha già optato per una linea « morbida ».

Naturalmente, la disparità di trattamento realizzatasi in sede amministrativa è destinata a perpetuarsi in quella giurisdizionale.

La presente proposta di legge intende, da un lato, porre fine al vasto contenzioso determinatosi a seguito delle elezioni politiche del 1994 soprattutto a causa dell'ambiguità della legge in ordine alla perentorietà del termine per il deposito dei rendiconti da parte dei candidati non eletti, e, dall'altro, introdurre una disciplina maggiormente rispettosa dell'articolo 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, infatti, le decisioni dei diversi collegi di garanzia elettorale sono state maggiormente discordanti: alcuni hanno ritenuto che i non eletti non siano sanzionabili per il ritardo nel deposito, altri si sono riservati di assumere decisioni sia sulla mancata consegna sia sul ritardo; altri ancora hanno ritenuto di

dover applicare anche al ritardo le sanzioni previste per la mancata consegna. La disparità di trattamento si è realizzata anche sotto altro aspetto avendo ritenuto alcuni collegi, nonostante l'assenza di qualsiasi disposizione esplicita in tal senso, di applicare anche ai candidati non eletti il differimento dei termini e la diffida previsti per quelli eletti, mentre in altri collegi i candidati non eletti che si sono dimenticati di presentare i rendiconti o che li hanno presentati in ritardo non hanno mai ricevuto la diffida a depositarli nei quindici giorni successivi.

Sotto altro profilo, si ritiene comunque necessario addivenire ad una normativa che ridisciplini in modo più lineare e coerente la materia, non essendo possibile giustificare in alcun modo alcune delle discriminazioni operate dalla legge.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per tutti i casi di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. La modifica proposta intende eliminare qualsiasi discriminazione nel trattamento sanzionatorio di soggetti che abbiano realizzato il medesimo illecito amministrativo e per i quali non assume alcun rilievo l'elemento soggettivo del dolo e della colpa come parametro per l'individuazione della misura della sanzione da applicare in concreto, individuata tra un minimo ed un massimo previsti in astratto dalla legge.

L'articolo 2 estende per il futuro la disciplina prevista per i candidati eletti (diffida) anche a favore dei candidati non eletti in caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione.

È necessario, infatti, disciplinare in modo omogeneo situazioni analoghe: nella fattispecie in esame non sussiste una ragione giustificativa della discriminazione tra candidati eletti e candidati non eletti che possa consentire la previsione della diffida e della proroga del termine di deposito della dichiarazione a favore della prima categoria e non della seconda.

Infine, l'articolo 3 introduce una sanatoria allo scopo di porre fine al contenzioso determinatosi e per garantire l'omogeneità di trattamento per tutti i candidati non eletti alle elezioni politiche del 1994 che abbiano depositato in ritardo o non abbiano depositato affatto la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della citata legge n. 515 del 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« *5.* In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquanta milioni ».

ART. 2.

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« *8.* In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte dei candidati eletti e non eletti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte dei candidati proclamati eletti, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica ».

ART. 3.

1. Ai candidati non eletti alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 che non abbiano depositato o che abbiano depositato in ritardo la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, della medesima legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non abbiano depositato la dichiarazione di cui

all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono tenuti a depositarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato deposito, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

DDL13-1502
Lire 500